

Spirito. Acconsento volentieri a quel che ha detto il relatore della Commissione. Però, dalle questioni che si sono fatte, nè risultò una molto grave, ed è quella che riguarda gli infortuni straordinari. Se la Commissione intendesse di lasciare impregiudicata questa questione, in modo che potessimo trattarla all'articolo 36 e al 40, ben volentieri acconsentirei a chiudere la discussione ed a votare l'articolo.

Minghetti, relatore. Io non posso che ripetere ciò che ho detto. Se si tratta d'infortuni talmente straordinari, i quali riducano a rovina e facciano perimere il fondo, va bene; rimandiamo pure la questione all'articolo 36; ma, se si tratta di infortuni che non hanno questo carattere, bisogna risolvere qui la questione. Però, siccome credo che l'onorevole Spirito si riferisca ai primi, così ne parleremo all'articolo 36.

Spirito. Chiedo di parlare. (*Rumori*)

Presidente. Senta, onorevole relatore: io proporrei che la discussione si rimandasse a domani: poichè credo che non si possa raggiungere ora lo intento che si prefigge la Commissione. Difatti, l'onorevole Spirito solleva la questione dei danni e non si accontenta della dichiarazione da Lei fatta.

L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare.

Spirito. Il mio concetto è questo: che si debba tener conto degli infortuni straordinari, non solo quando essi distruggono il fondo, lo perimono, ma anche quando distruggono la rendita del fondo, senza però distruggerlo. Ecco perchè io dico che la questione si deve trattare in due luoghi distinti: all'articolo 36, dove si parla delle variazioni da introdursi nel catasto, ed all'articolo 40, quando cioè si può parlare di condono, o di minorazione dell'imposta, per causa d'infortuni straordinari che distruggono in totale, od in parte il reddito del fondo. Lasciamo impregiudicata questa grave questione che non può essere in tal modo discussa e votata.

Presidente. La Commissione propone...

Minghetti, relatore. La Commissione crede di poter rispondere sopra tutti questi capi in brevissimo tempo, e crede che differire ora la discussione possa far sì che l'articolo 14 si trascini per tutta la giornata di domani.

Del resto faccia la Camera quello che crede.

Presidente. La Commissione propone che si sospenda la seduta.

Minghetti, relatore. Per dieci minuti.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, la seduta è sospesa per dieci minuti.

(*La seduta è sospesa.*)

Presidente. Si riprende la seduta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione su i diversi emendamenti, presentati e svolti, intorno all'articolo 14.

Minghetti, relatore. Cercherò di essere il più breve possibile; avendo io stesso insistito che si continuasse questa sera, non vorrei essere colpevole di troppo lungo ritardo.

L'onorevole Romano propone la sospensiva dell'articolo 14, finchè non sia decisa la questione delle Commissioni centrali e delle Commissioni provinciali.

Siccome la Commissione ed il Governo ritengono che l'organismo delle Commissioni centrali e provinciali sia uno strumento indispensabile alla riuscita del catasto, non accettano la sospensione dell'articolo 14.

La questione grave è stata principalmente quella della valutazione dei prodotti. La proposta di un solo anno non è sembrata accettabile perchè in realtà vi potrebbero essere degli sbalzi troppo gravi e tali da fare uno screezio grandissimo da una vera media equa e giusta come si vuol trovare. Il Governo e la Commissione sono d'accordo nell'accettare l'emendamento dell'onorevole Carmine ed altri, ma con la modificazione che invece di tre si prendano per base quattro anni. L'emendamento sarebbe dunque modificato così:

“ La valutazione di ciascun prodotto sarà fatta sulla media dei quattro anni di minimo prezzo, compresi nel dodicennio 1884-85, tenuto conto del disagio medio della carta giusta, le norme da stabilirsi nel regolamento. ”

L'onorevole Spirito domanda che le Commissioni provinciali possano modificare per circostanze straordinarie e speciali la media dei prezzi dei singoli prodotti.

Questa facoltà è necessariamente accordata nei casi eccezionali, perciò non si può dare alle Commissioni provinciali; quindi non si può accordare che a quella Commissione centrale, la quale rappresenta ed accoglie in sè medesima tutte quante le notizie che vengono da tutte le parti del regno.

Per conseguenza, nè la Commissione, nè il Governo accettano la proposta dell'onorevole Spirito.

Veniamo alle detrazioni. Al numero uno l'onorevole Cagnola ha, per avventura, dimenticato che ieri nell'articolo 16 abbiamo dichiarato che la rendita imponibile, di che si tratta, è la rendita padronale.

Ora una volta introdotto questo concetto nella legge, l'onorevole Cagnola vede che le sua pro-